



Ministero dell' Istruzione



ISTITUTO COMPRENSIVO "NINO NAVARRA" INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO

Via J. F. Kennedy,1 - 91011 ALCAMO (TP)

Tel. 092421674 Fax 0924514365 - C.F. 80003900810 – C.M. TPIC81000X

P.E.O.: tpic81000x@istruzione.it – P.E.C.: tpic81000x@pec.istruzione.it

Sito web: www.icnavarra.edu.it

Alcamo, 17 agosto 2024

- A TUTTI GLI INTERESSATI
- AL D.S.G.A.
- ALL'ALBO ON LINE
- AGLI ATTI
- AL SITO WEB D'ISTITUTO

OGGETTO: DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATA
– Rettifica 20.08.2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- VISTO l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, registrato in data 21 febbraio 2024 al n. 382;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”*, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 300 del 27 dicembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del *“Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, con particolare riferimento all’articolo 4 e all’articolo 6;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il *“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;

- VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
- VISTO altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 717, di
RITENUTO aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2014/2017;
opportuno modificare le tabelle di valutazione dei titoli informatici allegate al decreto da ultimo citato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019-
VISTO 2021 del 18 gennaio 2024 e, in particolare, il Capo I del Titolo IV della Sezione Scuola (d'ora
VISTO in poi CCNL del 18 gennaio 2024);
in particolare, l'articolo 59 del suddetto Contratto, il quale prevede *“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*;
- il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, e in particolare, l'articolo 5 (*“Proroga di termini in materia di istruzione e merito”*), comma 3-ter;
- CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie;
- VISTO il D.M. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000089.21-05-2024
- VISTE ED ESAMINATE le istanze di rettifica pervenute
- VISTA la validazione delle domande operata da altre istituzioni scolastiche in data 20.08.2024
- VISTO il reclamo presentato da Agrusa Giuseppe, che è stato accolto limitatamente all'errore materiale presente nella domanda

DISPONE

Per quanto esplicitato in premessa, ai sensi del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, sono pubblicate in data odierna, all'Albo di questa istituzione scolastica le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2024/2025, 2025/2026 2026/2027. La presente pubblicazione modifica e sostituisce in tutto la pubblicazione delle graduatorie provvisorie della scrivente istituzione scolastica avvenuta in data 19.08.2024

Avverso l'esclusione dalla procedura, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

* Il presente atto è firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti